

Comunicazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 3975/87 del Consiglio⁽¹⁾, del 14 dicembre 1987, relativa al caso particolare IV/32919 — Voli incrociati AIR FRANCE/AIR INTER

(89/C 190/04)

I. Domanda presentata dagli interessati

Il 17 marzo 1989, le società AIR FRANCE, 1 Square Max Hymans, Parigi, e AIR INTER, 1, avenue du Maréchal Devaux, Paray-Vieille Poste, hanno introdotto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, una domanda intesa a concedere ai loro accordi l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE sui voli incrociati.

II. Le disposizioni di quest'accordo possono riassumersi come segue:

1. Obiettivi dell'accordo

Il testo dell'accordo precisa che esso è stato concluso poiché il ministro dei trasporti e del mare aveva auspicato, nel novembre 1988, che le due società operassero in collaborazione, senza modificare la situazione giuridica delle rispettive ragioni sociali.

In tale prospettiva, entrambe le parti hanno istituito voli incrociati perseguendo i tre obiettivi seguenti: miglioramento dei servizi offerti alla clientela, ricerca delle sinergie tecniche che consentano di ridurre i costi e sviluppo di nuovi rapporti di emulazione.

2. Disposizione generale dell'accordo

Durante tre anni, le parti hanno convenuto di cercare di organizzare, per promuovere nuovi flussi di traffico, dei voli tra la Francia ed altri paesi della Comunità, effettuati da Air Inter sotto la ragione sociale di Air France, e dei voli nazionali in partenza da Parigi-Charles de Gaulle effettuati da Air France sotto la ragione sociale di Air Inter.

3. Elaborazione dei programmi

È prevista una concertazione annuale per definire il contenuto del programma per i voli incrociati dell'anno successivo.

Come prima applicazione, il programma della stagione estiva 1989 è il seguente: Air Inter effettua i voli in partenza da Parigi-Orly verso Madrid (un volo giornaliero), verso Ibiza (due voli settimanali, da giugno a settembre), verso Atene (due voli settimanali) ed in partenza da Parigi-Charles de Gaulle verso Roma (un volo giornaliero) e verso Londra-Gatwick (due voli, sei giorni alla settimana).

Parallelamente Air France, in ragione di un volo sei giorni alla settimana, effettua i voli in partenza da Parigi-Charles de Gaulle verso Marsiglia, Bordeaux, Montpellier, Nantes e Lione.

4. Tariffe

L'accordo prevede tariffe innovative, adattate alle condizioni di gestione delle compagnie responsabili.

Sono pertanto previste, per i voli europei, tariffe promozionali tipologiche (giovani, terza età, gruppi), tariffe del tipo «Eurobudget» ed altre innovazioni tariffarie che si ispirano alle esperienze acquisite sul mercato nazionale da Air Inter.

Sui voli nazionali, occorre stabilire tariffe «affari» nonché tariffe promozionali («vacanze», «tempo libero super»).

Per la stagione estiva 1989, Air Inter introduce una tariffa «Eurobudget» su Gatwick, mentre Air France introduce tariffe «affari» e «tempo libero super» su tutte le linee nazionali.

5. Messa in comune dei risultati di gestione

Le due compagnie convengono di registrare in un conto analitico tutti i proventi e tutti i costi relativi ai voli contemplati dall'accordo e di spartirsi il saldo di tale conto in sede di chiusura dell'esercizio finanziario.

6. Gestione e promozione dei voli

Ogni società si occupa, a partire dalla prenotazione e durante il volo, della gestione dei voli di cui è responsabile, con riserva di tenere costantemente informata la controparte.

Ogni società può effettuare, previa concertazione, la promozione dei voli incrociati mantenendo la ragione sociale relativa ai voli.

III. Argomenti dei richiedenti sulla validità dell'accordo sotto l'aspetto del diritto della concorrenza

Gli interessati ritengono che l'accordo possa beneficiare dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, per le seguenti ragioni:

— l'accordo contribuisce a migliorare la produzione, poiché stimola l'emulazione tra le due società migliorando i voli nazionali, le coincidenze a Parigi-Charles de Gaulle tra la provincia e l'estero, aggiungendo ai voli Air France i voli Air Inter sull'Europa ed introducendo tariffe innovative;

— contribuisce a promuovere il progresso tecnico, poiché introduce delle sinergie che consentono di ridurre il prezzo di costo e di offrire tariffe più interessanti;

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.

- i passeggeri usufruiranno di un'equa parte degli utili: aumento della frequenza, tariffe innovative;
- tutte le disposizioni dell'accordo sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi: la concertazione dei programmi avviene in modo da garantire la coerenza di tutti i servizi proposti al pubblico ed è quindi necessario che la società responsabile non disponga dei diritti di traffico; la spartizione del saldo netto motiva i venditori e consente quindi un rapido sviluppo dei voli incrociati ed una reciproca responsabilità agli effetti dei risultati dell'operazione;
- data la scarsa portata, l'accordo non danneggia affatto la concorrenza: le società rimangono autonome nella loro rete, per le altre società l'accesso al mercato non ne risulta modificato e gli altri mezzi di trasporto non vengono ostacolati nel loro sviluppo.

La presente comunicazione è pubblicata conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 del regolamento CEE

n. 3975/87, poiché la Commissione ha ritenuto, in un primo esame, che l'accordo di cui trattasi corrisponda ai criteri sanciti nell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato.

A questo stadio, la Commissione non si è pronunciata sull'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato all'accordo in parola.

La Commissione invita tutti i terzi interessati, nonché gli Stati membri, a comunicare le loro eventuali osservazioni entro 30 giorni a decorrere dalla presente pubblicazione, indicando il riferimento IV/32.919, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale «Concorrenza»
Direzione «Intese, abusi di posizione dominante ed altre distorsioni di concorrenza» - III -
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.